



IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Marilena Rispoli Farina Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (estensore)
- Avv. Roberto Manzione Membro designato da concerto con Confindustria di Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 26.10.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata,
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

In data 15.12.2009 il ricorrente di età molto avanzata, in qualità di sindacalista, chiedeva alla banca informazioni circa il divario riscontrato tra il tasso di interesse applicato alle "cessioni di quinto" erogate ai pensionati e quello, più favorevole, previsto dalla convenzione Inps/banche. L'interessato aveva infatti appreso da una comunicazione dell'Inps del 9.12.2009 dell'esistenza di siffatta convenzione.

Con riscontro del 23.12.2009 la banca rassicurava il cliente circa lo svolgimento di opportuni accertamenti in merito a quanto segnalato.

Al ricorso è stata allegata un'ulteriore nota, dell'11.5.2010, con la quale il ricorrente (pensionato) chiedeva alla banca di verificare che fosse stata "rispettata la procedura prevista dagli accordi Inps/banche" da parte della dipendenza presso la quale egli stesso aveva stipulato una cessione del quinto. Con successivo ricorso del 21.06.2010 il ricorrente ha chiesto la rinegoziazione del prestito stipulato dalla banca con l'applicazione di un tasso di interesse "non superiore al 7,70%" e la disapplicazione del "premio assicurativo, in quanto garantito dall'Inps e coperto dal fondo rischi Inpdap".

Al ricorso sono stati allegati, tra l'altro:

- contratto e documento di sintesi, datati 19.1.2010, del prestito personale contro cessione del quinto dello stipendio stipulato con una società finanziaria del gruppo bancario di cui è a capo la resistente;



- nota informativa dell'Inps del 18.7.2007 relativa a "Come ottenere un prestito con la pensione";
- reclamo del 15.12.2009 trasmesso per il tramite del sindacato ed ulteriore nota dell'11.5.2010.

In sede di controdeduzioni la banca ha eccepito che il ricorso è:

- irricevibile per mancanza di reclamo. La banca ha sostenuto di non aver mai ricevuto la seconda contestazione, dell'11.5.2010; piuttosto, con una dichiarazione del 19.1.2010 resa in sede di stipula del contratto, il cliente si era dichiarato "soddisfatto delle condizioni riservate dalla convenzione Inps";
- inaccoglibile per difetto di legittimazione passiva: il prestito è stato contratto con una società finanziaria del gruppo bancario alla quale era esclusivamente attribuita la competenza di valutare "il merito creditizio, assumendosi quindi il rischio di credito" e stabilire "le relative condizioni economiche".

L'Istituto di credito ha qui prodotto, in particolare:

- la dichiarazione con la quale il 19.1.2010 il cliente si è detto soddisfatto circa le richieste formulate con precedente reclamo.

Da parte sua, la società finanziaria ha ritenuto di far pervenire, in data 14.10.2010, le proprie controdeduzioni, fornendo maggiori chiarimenti circa la tipologia di prestito concessa al ricorrente - "cessione del quinto (in convenzione Inps)" - e le condizioni economiche ad esso applicate.

In particolare, il cliente ha richiesto e sottoscritto un prestito contro cessione del quinto della pensione, ai sensi della L. n. 80/2005 che, all'art. 13 bis espressamente prevede che i prestiti della specie siano assistiti dalla "garanzia dell'assicurazione sulla vita". La circostanza che la copertura assicurativa sia a carico del "Fondo rischi Inpdap" significa che è quest'ultimo ente a determinare il premio da applicare al piano di ammortamento (sulla base dell'età e della quota di pensione cedibile) e ad erogare la copertura nel caso di avveramento dell'evento assicurato. Resta inteso che il premio assicurativo viene anticipato per intero dalla società finanziaria all'Inpdap e ripartito su ogni singola rata di ammortamento.

In base alla normativa di riferimento, l'intermediario gode di una ridotta discrezionalità nella concessione del finanziamento e nella determinazione delle relative condizioni economiche. E' infatti previsto che presupposto "necessario e sufficiente" per l'erogazione del finanziamento è la "comunicazione di cedibilità" con la quale l'ente previdenziale indica l'importo cedibile. Il cliente sottoscrive la "Richiesta di prestito personale contro cessione del quinto della pensione" che reca le condizioni economiche applicate, "tassativamente indicate dall'ente pensionistico....normativizzate dalla L. 80/2005 pertanto inderogabili e non soggette a rinegoziazione". Queste ultime tengono conto dell'età del richiedente al momento della domanda e al momento della scadenza del rapporto, dell'importo richiesto e della quota di pensione cedibile.

La società finanziaria ha dichiarato di aver applicato al finanziamento in oggetto un tasso del 7,7% (al netto della copertura assicurativa), tenendo conto del "numero ridotto di rate, del montante, ma principalmente dell'età [del debitore] che allo scadere dell'ultima rata del 31.1.14 avrà 84 anni". Il ricorrente, con nota del 20.9.2010 ha prodotto la ricevuta attestante l'avvenuta ricezione del ricorso da parte dell'intermediario (male interpretando le controdeduzioni della banca che, invece, nega di aver ricevuto il reclamo dell'11.5.2010). E' stata altresì trasmessa un prospetto relativo all'"Aliquota fondo rischi".

DIRITTO



Questo Collegio rileva in primo luogo che il ricorrente risulta avere nel corso del 2009 e per l'ultima volta nel maggio 2010, ancora prima di esperire formale ricorso, più volte richiesto all'intermediario informazioni e delucidazioni in merito alle condizioni economiche del prestito concesso dall'intermediario, con la modalità "cessione del quinto" a lavoratori in pensione, ritenendole meno vantaggiose di quelle previste nella convenzione che regola i rapporti tra l'INPS e le banche per lo svolgimento delle operazioni in esame. Pertanto non può essere accolta l'eccezione della banca relativa alla irricevibilità del ricorso, in assenza di formale reclamo da parte del cliente, in quanto sulla base delle Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (paragrafo 2 , Avvio del procedimento), (sia) *"Il cliente rimasto insoddisfatto, (sia il cliente) il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione da parte dell'intermediario può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario.* Come si è dianzi rilevato, in più occasioni tale insoddisfazione del cliente era stata manifestata all'intermediario, per poi culminare nel ricorso in esame .

Non merita accoglimento nemmeno la seconda eccezione sollevata dall'intermediario, per la quale la banca non sarebbe legittima destinataria del ricorso, in quanto il prestito è stato contratto con una società finanziaria del gruppo, che ha esclusiva competenza a valutare il merito creditizio. Invero vi è da precisare che la finanziaria erogante, società del gruppo specializzata nel credito al consumo, non disponendo di una autonoma rete di sportelli, eroga finanziamenti per il tramite delle filiali del gruppo, presso le quali, tra l'altro vengono svolte le operazioni inerenti allo svolgimento del rapporto. Pertanto i moduli per il prestito, e l'altra documentazione relativa all'operazione, indicano in epigrafe la banca resistente.

Come ha già rilevato il Collegio di Napoli, nella decisione 731/10 adeguandosi anche a Collegio di Roma (decisione n. 560/10 del 18/06/2010) vanno tenute in considerazione circostanze quali il ruolo determinante svolto dalla banca collocatrice nella gestione di un servizio di pagamento e le altre funzionalità connesse al servizio e prestate dalla stessa, sulla base della documentazione di trasparenza. Il Collegio di Roma ha inoltre rilevato che, considerato che l'ABF è un sistema ispirato a principi di effettività della tutela, non va tra l'altro trascurato un criterio di natura empirica, vale a dire la percezione, da parte del cliente, dell'intermediario collocatore quale naturale interlocutore nella gestione del rapporto. Nel caso in esame il ricorrente ha sicuramente individuato nella banca, con la quale ha intrattenuto i rapporti relativi al prestito, il destinatario per così dire naturale delle sue doglianze e pertanto ha ritenuto corretto indirizzare ad essa il ricorso.

Venendo alla questione di merito sollevata dal ricorrente, ovvero alla constatazione che il tasso di interesse applicato all'operazione di finanziamento è risultato, a suo parere, essere più sfavorevole di quello stabilito dalla Convenzione INPS –Banche, determinando la richiesta della "rinegoziazione del prestito", vi è da ricordare che il cliente ha richiesto e sottoscritto un prestito contro cessione del quinto della pensione, ai sensi della L. n. 80/2005 che, all'art. 13 bis espressamente prevede che i prestiti della specie siano assistiti dalla *"garanzia dell'assicurazione sulla vita"*.

La circostanza che la copertura assicurativa sia a carico del *"Fondo rischi Inpdap"* significa che è quest'ultimo ente a determinare il premio da applicare al piano di ammortamento (sulla base dell'età e della quota di pensione cedibile) e ad erogare la copertura nel caso di avveramento dell'evento assicurato. Resta inteso che il premio assicurativo viene anticipato per intero dalla società finanziaria all'Inpdap e ripartito su ogni singola rata di ammortamento.

I rapporti tra l'INPS e le Banche e le condizioni del finanziamento sono, come si è già rilevato, disciplinati da apposita convenzione .



Nella "richiesta" di prestito viene indicata l'applicazione di un TEG, al lordo del premio assicurativo, del 18,58% (a fronte di quello agevolato del 7,70% dovuto in base alla convenzione) e nel testo delle controdeduzioni la società erogante dichiara di avere applicato il 7,70%, al netto delle spese assicurative.

Ma se tale modalità di calcolo del tasso di interesse sarebbe stata da considerare in passato legittimamente adottata dalla società finanziaria, non altrettanto può sostenersi nel momento in cui è stato posto in essere il rapporto contrattuale.

Infatti, il divario tra il TEG praticato e quello agevolato è da ricondurre al modo in cui la finanziaria ha ricostruito il TEG agevolato di cui all'art. 7 della stessa "convenzione". Il TEG da applicare alle cessioni del quinto in convenzione Inps (il 7,70% alla data di stipula del contratto), in applicazione di quanto prescritto dalle "Istruzioni per la rilevazione del TEGM" della Banca d'Italia già all'epoca vigenti, deve infatti ricomprendere tutte le componenti di costo, incluse quelle assicurative.

Pertanto la domanda del ricorrente, di rinegoziazione del prestito concesso, rivedendo le condizioni economiche applicate al finanziamento, appare fondata e merita accoglimento.

IL CASO P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara il diritto del cliente alla "rinegoziazione" del contratto ai sensi di cui in motivazione. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI